



Comune di Arnesano
Provincia di Lecce

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 20 del 10/02/2023**

Oggetto : Giudizio innanzi al TAR Puglia - Sez. I di Lecce Biasco Giancarlo ed altri vs Comune di Arnesano – R.G. n. 371/2017, Sentenza n. 1293/2022. Costituzione avverso il Ricorso di ottemperanza notificato in data 06.12.2022 dai Sigg.ri Biasco Giancarlo e Aiello Adriana per l'esatta esecuzione alla Sentenza n. 1293 del 26/07/2022 nel giudizio n. 371/2017 Reg. Ric.. Conferimento incarico legale per la difesa degli interessi del Comune di Arnesano.

L'anno 2023, il giorno 10 del mese di febbraio alle ore 14:31 nella Residenza Municipale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei seguenti Signori:

1 SOLAZZO Emanuele	Sindaco
2 PELLE' Fabio	Assessore
3 NUZZACI Federica	Assessore
4 MEZZANZANICA Massimiliano	Assessore
5 SOLAZZO Anna	

Presente	Assente
Sì	
	Sì
Sì	
	Sì
Sì	

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale del Comune Dott. Pierluigi CANNAZZA.

L'Avv. Emanuele Solazzo nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Pareri ex art. 49 D.L.vo 18/8/2000, n. 267 così come modificato dal DL 174/2012

Visto, si dà parere Favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica.

Data 10/02/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Arch. Marulli Emanuela

Visto, si dà parere Favorevole in ordine alla sola regolarità contabile.

Data 10/02/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

f.to Dott. Pierpaolo Colucci

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che in data 28.02.2017 prot. 1634 perveniva al Comune di Arnesano Ricorso al TAR promosso dal Dott. Giancarlo Biasco nato a Lecce il 20.05.1945 e dalla Sig.ra Adriana AIELLO nata a Russi il 11.10.1943 entrambi residenti in Arnesano alla Via Garibaldi 93 e rappresentati e difesi dagli avv.ti Ivana Maria Quarta e Maria Manuela Toma del foro di Lecce affinché il Tar accerti l'illegittima occupazione e successiva trasformazione da parte del Comune di Arnesano delle aree di proprietà dei ricorrenti, site in Arnesano, già identificati in Catasto Terreni al foglio 10 p.lle 53,52,174 e 175 ed attualmente individuate, a seguito frazionamento, al foglio 10, p.lle 786, 787,788,789,791 per un totale complessivo di circa mq 800 dove sorge l'attuale Via Tiziano e affinché il Comune di Arnesano sia condannato alla restituzione del suolo previa remissione in pristino dello stato dei luoghi o in alternativa proceda alla acquisizione del bene ex art. 42 bis del DPR 327 del 2001 ed al pagamento dell'indennizzo ivi previsto;

Richiamati i seguenti provvedimenti:

- di Giunta Comunale n. 32 del 07/03/2017, con cui si è stabilito di:
 1. *Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono richiamate, di resistere in giudizio contro il ricorso al TAR pervenuto in data 28.02.2017 prot. 1634 promosso dal dott. Giancarlo Biasco nato a Lecce il 20.05.1945 e dalla sig.ra Adriana AIELLO nata a Russi il 11.10.1943 entrambi residenti in Arnesano alla Via Garibaldi 93 e rappresentati e difesi dagli avv.ti Ivana Maria Quarta e Maria Manuela Toma del foro di Lecce;*
 2. *di darsi atto che l'individuazione e la nomina del legale cui conferire il mandato alle liti di cui al punto precedente spetta, ai sensi dell'art. 24 del vigente Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale;*
 3. *di demandare al Resp. Ufficio Ragioneria altresì atto che la spesa per le competenze professionali di cui sopra troverà copertura sul capitolo 60 del redigendo bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 nella misura di €. 2.000 oltre spese, IVA e CAP;*
- Dirigenziale n. 199 R.G. del 09/03/2017, con cui si è stabilito:
 1. *di conferire per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono richiamate, l'incarico di patrocinio legale all'Avv.to Antonio QUINTO con studio in Lecce;*
 2. *di impegnare a favore dell'Avv.to Antonio QUINTO la somma presunta di €. 3.000,00 comprensive di spese, IVA e CAP, a copertura delle spese per competenze professionali che matureranno nel giudizio sopra indicato a valere delle somme stanziare all'intervento cod. n. 1.01.02.03. "Prestazioni di servizi per la segreteria" capitolo 60 del bilancio in esercizio provvisorio 2017;*
 3. *di dare atto che l'incarico professionale sarà esperito dall'Avv. QUINTO nel rispetto del disciplinare di incarico da sottoscrivere tra le parti, allegato in schema al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;*
 4. *Di dare atto che come previsto nel disciplinare di incarico, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, il compenso spettante all'Avv.to Quinto a seguito dell'espletamento dell'incarico ammonta a complessivi € 2.000,00, oltre le Spese, Cassa ed I.V.A. e che la liquidazione delle competenze professionali del professionista avverrà dietro presentazione di apposita nota spese e relativa fattura;*

Considerato che:

- con nota prot. n. 7193 del 27/07/2022 l'Avv. Antonio Quinto ha notificato al Comune di Arnesano la Sentenza n. 1293 del 26/7/2022 con la quale il Comune è stato condannato a risarcire i danni causati ai ricorrenti dalla occupazione del terreno (mq 800) oggi adibito a sede stradale di Via Tiziano, ed a tal fine ha stabilito che il periodo di realizzazione dell'illecito vada identificato a partire dal 10/12/1964 (data di scadenza del quinquennio legittimo previsto dalla deliberazione di C.C, n. 37 del 09/12/1959);
- il TAR Puglia – Sez. I di Lecce nella succitata Sentenza ha stabilito che l'importo dovrà essere quantificato sulla base del criterio normativo di cui all'art. 42 bis comma 3 D.P.R. n. 327/2001, vale a dire il 5% annuo sul valore dell'area nel periodo considerato, con la precisione che il valore dell'area dovrà essere determinato in base ai comuni valori di mercato; detta somma dovrà essere rivalutata alla data della sentenza, e dovranno essere riconosciuti gli interessi legali, da calcolarsi sulla base della somma annualmente rivalutata e che il Comune dovrà, poi, disporre la restituzione dell'area, ovvero la sua acquisizione per contratto o attraverso lo strumento di cui all'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001;

Considerato, altresì, che in ottemperanza a quanto stabilito dal TAR nella Sentenza 1293 del 26/7/2022 è stata redatta "Perizia di Stima per il risarcimento di occupazione illegittima di terreni nel N.C.T. censiti al

Foglio 10, Particelle 786 – 787 – 788 – 789 e 791 ricadenti su sede stradale di Via Tiziano, sulla base del criterio normativo di cui all'art. 42 bis, comma 3 del D.P.R. n. 327/2001" e trasmessa all'Avvocato Antonio Quinto in data 07.02.2023;

Atteso che con nota prot. n. 11973 del 13/12/2022 l'Avvocato Antonio Quinto, incaricato della difesa legale del Comune di Arnesano, ha trasmesso il ricorso notificato in data 06.12.2022 dai Sigg.ri Biasco Giancarlo e Aiello Adriana per l'esatta esecuzione alla Sentenza emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce – Sezione Prima - n. 1293 del 26.07.2022 nel giudizio n. 371/2017 Reg. Ric., con cui il TAR ha condannato il Comune a risarcire i danni causati ai ricorrenti dalla occupazione del terreno oggi adibito a sede stradale di Via Tiziano;

Ciò premesso;

Ritenuto necessario doversi costituire avverso il Ricorso di ottemperanza notificato in data 06.12.2022 dai Sigg.ri Biasco Giancarlo e Aiello Adriana per l'esatta esecuzione della Sentenza n. 1293 del 26/07/2022, previo conferimento di incarico ad un legale per la migliore tutela del Comune nell'ambito della controversia in parola, conferendogli idonea procura alle liti per la rappresentanza e la difesa in ogni stato e grado del procedimento, con ogni più ampia facoltà inerente la stessa procura alle liti, ivi comprese quelle di sottoscrivere gli atti, di appellare, eleggendo domicilio presso il proprio studio;

Considerato che l'individuazione del legale al quale conferire il mandato di cui sopra spetta, ai sensi dell'art. 24 del vigente Regolamento comunale per lavori, le forniture ed i servizi in economia, al Responsabile del Servizio Tecnico Comunale;

Ritenuto pertanto di demandare al Responsabile dell'Area 2 – Gestione del Territorio l'assunzione di apposito impegno di spesa per la corresponsione del relativo onorario, assegnandogli a tal fine la somma presuntiva di €. 4.000,00 Comprensiva di CAP e IVA, con imputazione della predetta sul Capitolo 60 del redigendo bilancio per l'esercizio finanziario corrente;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n° 247/2000;

Visto il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n.267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Con votazione unanime favorevole espressa nei modi di Legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate anche se non materialmente trascritte:

- I. **DI COSTITUIRSI** avverso il Ricorso di ottemperanza notificato in data 06.12.2022 dai Sigg.ri Biasco Giancarlo e Aiello Adriana per l'esatta esecuzione alla Sentenza emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce – Sezione Prima - n. 1293 del 26.07.2022 nel giudizio n.371/2017 Reg. Ric. con cui il TAR ha condannato il Comune a risarcire i danni causati ai ricorrenti dalla occupazione del terreno oggi adibito a sede stradale di Via Tiziano;
- II. **DI CONFERIRE** incarico ad un legale per la migliore tutela del Comune di Arnesano nell'ambito della controversia de quo, conferendogli idonea procura alle liti per la rappresentanza e la difesa in ogni stato e grado del procedimento, con ogni più ampia facoltà inerente la stessa procura alle liti, ivi comprese quelle di sottoscrivere gli atti, di appellare, eleggendo domicilio presso il proprio studio;
- III. **DI DARE ATTO** che l'individuazione del legale al quale conferire il mandato di cui sopra spetta, ai sensi dell'art. 24 del vigente Regolamento comunale per lavori, le forniture e i servizi in economia, al Responsabile dell'Area 2 – Gestione del Territorio, al quale a tal fine viene assegnata la somma presuntiva

di €. 4.000,00 comprensiva di CAP e IVA, con imputazione della predetta sul Capitolo 60 del bilancio per l'esercizio finanziario corrente.

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione, a voti unanimi e palesi, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000, stante l'urgenza di provvedere.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Avv. Emanuele Solazzo

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in data 06/03/2023 all'Albo Pretorio Comunale con numero di repertorio 272 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti di ufficio si attesta

- Che la presente deliberazione sarà eseguibile decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, (art.134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);
- Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

E' copia conforme all'originale.

Il Segretario Comunale
Dott. Pierluigi CANNAZZA